



**CIRCOLARE N. 35**  
**2012/2013**  
**DEL 18 FEBBRAIO 2013**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 7 – 2013 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 7 – 2013 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Provvedimenti in materia di annullamento delle cartelle di pagamento, scheda carburante, società in perdita sistematica”.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE**  
**(Rag. Mario Macalli)**

Roma, 15 febbraio 2013  
prot. n. 11.936

## **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

### **Circolare n. 7- 2013**

Oggetto: Provvedimenti in materia di annullamento delle cartelle di pagamento, scheda carburante, società in perdita sistematica-

Si riepilogano, di seguito, alcuni provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle entrate nelle materie di cui all'oggetto.

#### **1 – Annullamento automatico delle cartelle di pagamento**

Come rilevato con la Circolare FIGC-UST n. 2-2013 del 21 gennaio, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ha, tra l'altro, introdotto la possibilità, per i contribuenti, di rivolgere ad Equitalia entro 90 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento o di un provvedimento cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutivo (atto di pignoramento), un'istanza motivata finalizzata ad attestare l'illegittimità dell'atto e ad ottenerne la sospensione immediata.

Il procedimento prevede l'obbligo di sospendere ogni attività esecutiva quando venga documentata nell'istanza l'infondatezza della pretesa per:

- sgravi e annullamenti predisposti dall'ente impositore;
- sospensioni amministrative nonché annullamenti o sospensioni giudiziali;
- prescrizioni o decadenze intervenute antecedentemente l'esecutività dei ruoli;
- ogni altra causa di inesigibilità del credito.

L'Agenzia delle entrate, con Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, ha precisato che è possibile avvalersi della procedura medesima anche per le somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi ma soltanto quando sia trascorso il termine ultimo di pagamento e le somme siano state affidate per la riscossione al Concessionario.

Ricevuta l'istanza, Equitalia deve trasmetterla entro 10 gg. all'ente impositore, il quale, entro i successivi 60 gg., deve comunicare la propria risposta al contribuente.

Trascorsi inutilmente 220 gg, dalla presentazione dell'istanza al Concessionario (art. 1, comma 540 della Legge di Stabilità), le partite relative agli atti indicati dal debitore sono annullate di diritto ed il Concessionario è considerato automaticamente scaricato dai relativi ruoli.

Con la Direttiva n. 2/2013 del 11 gennaio 2013, Equitalia ha precisato che il termine dell'istanza è perentorio e che l'esame della fondatezza dell'istanza stessa spetta esclusivamente all'ente impositore.

L'istanza deve essere presentata sul modello conforme allegato alla Direttiva e correlata della documentazione che provi la mancata debenza delle somme iscritte a ruolo.

L'istanza ha la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con relative sanzioni in caso di dichiarazioni false o produzione di falsa documentazione.

La presentazione dell'istanza può aver luogo a mezzo posta elettronica, posta, fax o presentazione allo sportello.

L'istanza produce effetto di sospensione ma non ha effetto sulla decorrenza dell'ordinario termine per l'impugnazione dell'atto in sede giurisdizionale, cosicché il contribuente, a prescindere da quelle che saranno le determinazioni che potranno essere assunte entro i suddetti 220 gg. dall'ente impositore, sarà tenuto a presentare ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria competente entro 60 gg. dal ricevimento dell'atto. In mancanza del ricorso, l'eventuale diniego di sgravio comunicato dall'ente impositore, renderebbe non più impugnabile l'atto per decorrenza dei termini.

## **2 – Scheda carburante**

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, ha precisato che, anche in corso d'anno, si può procedere alla modalità di certificazione del carburante prevista in caso di pagamento *esclusivamente* con carte elettroniche, rilevate nell'estratto conto, senza obbligo di tenuta della scheda carburante per il relativo periodo d'imposta. E' necessario, però, che le operazioni di acquisto vengano effettuate, da quel momento, *esclusivamente* mediante carte di credito, bancomat o prepagate.

La modifica può essere effettuata a partire dal giorno successivo della conclusione delle operazioni per la liquidazione dell'IVA ed è da ritenere possibile in corso d'anno solo per passare dalla scheda carburante alla modalità elettronica e non viceversa

## **3 - Società in perdita sistematica**

Sempre con la Circolare n. 1/E del 15 febbraio u.s., l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che le società che dichiarano perdite per il triennio 2009-2011 e che, quindi, sono soggette all'imputazione del reddito minimo per il 2012, sono considerate non operative anche nel 2013.

Ritiene, infatti, l'Agenzia che se una società chiude – dopo un triennio 2009-2011 chiuso in perdita – anche il 2012 in perdita fiscale e assolve, per il medesimo 2012, le imposte sul reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 724

del 1994, realizza il presupposto per efficacia della normativa delle società in perdita sistematica non solo per il 2012 – per effetto dello stato di perdita nel triennio 2009/2011- ma anche per il 2013 per effetto dello stato di perdita nel triennio 2010/2012, malgrado nel 2012 abbia corrisposto le imposte sul *reddito minimo*; infatti, ritiene l’Agenzia che, *ai fini della verifica dell’esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.*

Sull’argomento, è opportuno segnalare l’intervento della Lega Nazionale Dilettanti presso l’Agenzia delle entrate circa la speciale natura delle società di calcio dilettantistiche a r.l. che, ai sensi del comma 18 dell’art. 90 della legge n. 289/2002 non possono, statutariamente, avere fine di lucro, non possono distribuire utili ai soci, devono reinvestire tutti gli eventuali utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale e, in caso di scioglimento della società, hanno l’obbligo di devolvere ai fini sportivi il loro patrimonio.

Poiché, nella maggior parte dei casi, le società in questione chiudono sistematicamente in perdita i loro bilanci, è stata chiesta l’esclusione delle società stesse dalla disciplina delle società in perdita sistematica.